



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1752 del 2012, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Associazione Nazionale dei Rangers d'Italia, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Vittorio Domenichelli, Davide Cester e Franco Zambelli, con domicilio eletto
presso lo studio di quest'ultimo in Venezia - Mestre, via Cavallotti, 22;

contro

l'Amministrazione dell'Interno - U.T.G. Prefettura di Padova, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

per l'annullamento

A) quanto al ricorso originario:

- del decreto del Prefetto di Padova prot. 13829 del 14.5.2012 inviato in data
7.6.2012 e ricevuto in data 16.7.2012 con cui è stata disposta l'estinzione della
persona giuridica dell'Associazione Nazionale dei Rangers d'Italia ai sensi dell'art.
27 c.c. e art. 6 e 7 D.P.R. n. 361/2000

B) quanto ai motivi aggiunti:

della nota prot. n. 28407 del 30 novembre 2012, con cui è stata rigettata l'istanza di annullamento o revoca del provvedimento di estinzione della persona giuridica.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Padova e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2013 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente associazione di volontariato Rangers d'Italia, che persegue finalità di valorizzazione dell'ambiente e dei beni culturali, con personalità giuridica di diritto privato riconosciuta con decreto del presidente della Repubblica n. 296 del 30 marzo 1982, espone di aver presentato alla Prefettura di Padova il 27 maggio 2011 un'istanza per l'approvazione di alcune modifiche statutarie deliberate dall'assemblea dei soci il 30 aprile 2011, alla quale sono stati allegati i bilanci preventivi e i conti consuntivi.

La Prefettura, con nota prot. n. 16790 del 26 agosto 2011, ha chiesto di redigere una relazione sulla situazione economico finanziaria, evidenziando irregolarità nell'approvazione del bilancio per la mancata certificazione dei revisori dei conti e per l'esistenza di dubbi circa l'effettiva consistenza patrimoniale.

Il 29 aprile 2012 si è svolta una nuova assemblea avente ad oggetto l'approvazione del bilancio 2010 e 2011 previa presentazione della relazione dei revisori dei conti.

Prima ancora dello svolgimento dell'assemblea, la Prefettura con nota del 16 aprile 2012, spedita il 23 aprile 2012, ha comunicato l'avvio del procedimento di estinzione e cancellazione dal registro delle persone giuridiche, motivato dalle irregolarità contabili e dalla mancata produzione della documentazione richiesta.

La predetta comunicazione di avvio del procedimento di estinzione e cancellazione è pervenuta all'associazione solo in data 12 maggio 2012.

L'associazione in data 29 maggio 2012 ha presentato un'istanza di accesso agli atti, riservandosi di presentare memorie e documentazione attestante il superamento delle criticità contestate, adempiendo a tale incombenza in data 20 giugno 2012.

Il 16 luglio 2012, l'associazione è venuta a conoscenza che la Prefettura con decreto prot. n. 13829 del 14 maggio 2012, aveva già disposto l'estinzione della personalità giuridica.

Con il ricorso in epigrafe tale provvedimento è impugnato per le seguenti censure:

I) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 6, 8 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, perché il provvedimento di estinzione è stato adottato dopo appena due giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, rendendo inutile l'apporto procedimentale dell'associazione interessata;

II) erroneità dei presupposti, violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, carenza di istruttoria e contraddittorietà della motivazione, perché le irregolarità riscontrate non costituiscono situazioni gravi ed irreversibili, che denotino una perdita del patrimonio così rilevante da incidere direttamente sul conseguimento dello scopo dell'associazione rendendolo impossibile.

Nel frattempo l'associazione, ritenendo di aver dimostrato il venir meno delle irregolarità, il 23 luglio 2012 ha presentato istanza di annullamento in autotutela o di revoca del provvedimento di estinzione.

La Prefettura con nota prot. n. 28407 del 9 agosto 2012, ha dichiarato di non voler procedere alla revoca in ragione della natura cautelativa del proprio

provvedimento, assegnando un ulteriore termine di 30 giorni per il deposito di ulteriore documentazione volta a dimostrare l'adeguatezza del patrimonio, e l'esistenza di iniziative volte a superare le criticità riscontrate in ordine alla struttura organizzativa.

L'associazione ha presentato tale documentazione il 14 settembre 2012.

Con provvedimento prot. n. 28407 del 30 novembre 2012, la Prefettura ha comunicato di voler confermare il precedente provvedimento, non ritenendo ancora sussistente la capacità patrimoniale.

Con motivi aggiunti è impugnato anche tale provvedimento per le seguenti censure:

I) carenza di motivazione;

II) assenza di presupposti, illogicità, violazione e falsa applicazione dell'art. 27 c.c. e dell'art. 6 del DPR 10 febbraio 2000, n. 361;

III) illegittimità derivata dall'illegittimità del decreto di estinzione, nonché violazione dell'art. 6 del DPR 10 febbraio 2000, n. 361.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione concludendo per la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 20 marzo 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le assorbenti censure di violazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, carenza di presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione.

Dalla documentazione versata in atti risulta infatti che la Prefettura ha adottato modalità di trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento, con la quale per la prima volta è stata formalmente prefigurato il provvedimento di estinzione della persona giuridica, del tutto inidonee ad assolvere alla funzione di acquisire l'apporto procedimentale dell'associazione, in quanto il provvedimento di

estinzione della personalità giuridica è stato adottato il 14 maggio 2012, appena due giorni dopo il ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento da parte dell'associazione.

Sul punto va osservato che, come ha avuto modo di affermare la giurisprudenza in un'ottica sostanzialista, non può essere ammessa un'eccessiva brevità del termine previsto per la presentazione di memorie, che non consenta di fatto un'effettiva partecipazione procedimentale, ed è sempre necessario che la comunicazione di avvio intervenga, e quindi sia portata a conoscenza degli interessati, con un congruo e ragionevole anticipo rispetto all'adozione del provvedimento (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2008, n. 5172; Tar Campania, Napoli, .Sez. III, 5 dicembre 2007, n. 15776; Tar Piemonte, Sez. I, 10 ottobre 2008, n. 2567; Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 giugno 2006, n. 3885; Tar Sardegna, Sez. II. 27 maggio 2005, n. 1272).

La violazione di tali principi, volti a rendere effettiva la partecipazione procedimentale, comporta l'annullamento del provvedimento di estinzione della personalità giuridica impugnato con il ricorso originario, perché è stato adottato senza valutare gli apporti dell'associazione interessata, che non è stata messa nelle condizioni di poter far valere gli elementi sopravvenuti i quali, a suo giudizio, hanno fatto venir meno le criticità inizialmente riscontrate.

E' invece illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione il provvedimento, impugnato con motivi aggiunti, con il quale è stato confermato il provvedimento di estinzione.

Va preliminarmente rilevato che deve ritenersi ammissibile l'impugnazione di tale atto, perché autonomamente lesivo, in quanto consiste in un riesame del provvedimento originario che consegue all'esercizio di una rinnovata attività istruttoria che ha comportato una nuova valutazione degli interessi in gioco, come si evince dalla circostanza che vi sono state delle richieste di integrazione

documentale da parte della Prefettura, e pertanto non è meramente confermativo del precedente.

Nel merito tale atto risulta del tutto immotivato, in quanto si limita ad una generica affermazione circa l'insussistenza del requisito della capacità patrimoniale, senza indicare alcun elemento a supporto di tale conclusione, nonostante l'associazione abbia compiuto numerosi adempimenti, alcuni dei quali indicati dalla stessa Amministrazione, per eliminare le irregolarità inizialmente riscontrate.

Risulta infatti che le criticità sono state determinate dall'articolazione dell'associazione in sedi provinciali, che non hanno dato tempestiva comunicazione alla sede centrale dei rendiconti della gestione economica, e dall'avvenuta intestazione di automobili direttamente all'associazione nazionale, con la conseguenza che il bilancio nazionale inizialmente approvato non era completo, e non sono state pagate le tasse di possesso di alcuni veicoli, determinando l'avvio del recupero coattivo delle somme da parte dell'agente della riscossione.

Tutto ciò ha determinato l'iniziale rifiuto del presidente del collegio dei revisori dei conti di presentare la relazione sul bilancio.

Tuttavia, a seguito della nuova assemblea svoltasi il 29 aprile 2012, risulta che è stato acquisito un quadro più completo dei dati provenienti dalle sezioni provinciali, è stato approvato il bilancio previamente verificato dal collegio dei revisori sotto il profilo contabile, è stata disposta la copertura delle perdite mediante la regolarizzazione del pagamento della tassa di possesso dei veicoli e mediante il versamento straordinario una tantum di 20 euro per ogni socio in un apposito conto corrente, è stata ottenuta la rateizzazione del pagamento delle somme dovute per il pregresso mancato pagamento della tassa di possesso dei veicoli (ammontanti alla somma iscritta a ruolo di 13.054,12 euro), sono stati evidenziati i saldi bancari attivi e l'esistenza di un patrimonio mobiliare di 115

mezzi ed autovetture utilizzate per lo svolgimento dell'attività sociale, ed è stato altresì costituito un fondo patrimoniale di garanzia dell'importo di 20.000 euro di natura vincolata per eventuali futuri debiti, avviando l'iter per attuare modifiche statuarie volte a ridefinire i rapporti tra la sede centrale e le sezioni locali.

In tale contesto, nel quale, come risulta dalla documentazione attestante l'attività svolta (cfr. doc. 22 allegato ai motivi aggiunti), l'associazione ha in atto lo svolgimento di molteplici iniziative in favore di diversi enti pubblici presenti sul territorio nazionale in regime di convenzione ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, con la previsione di rimborsi per l'attività svolta, risulta non comprensibile l'iter logico seguito dall'Amministrazione per affermare, sia nel provvedimento di estinzione della personalità giuridica impugnato con il ricorso originario che nel successivo provvedimento impugnato con motivi aggiunti, il permanere dell'insussistenza del requisito della capacità patrimoniale, posto che a seguito degli adempimenti posti in essere a seguito dell'assemblea del 29 aprile 2012, non vi sono elementi dai quali emerga un'insufficienza patrimoniale idonea ad incidere sulla possibilità di conseguire lo scopo dell'associazione.

Pertanto che il ricorso originario ed i motivi aggiunti devono essere accolti, con assorbimento delle censure non espressamente esaminate, e conseguente annullamento degli atti impugnati

Le spese di giudizio, tenuto conto delle peculiarità della controversia che è insorta anche per il ritardo con il quale l'associazione ha svolto gli adempimenti previsti dalla legge, possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti in epigrafe indicati, li accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati nel senso precisato in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Riccardo Savoia, Consigliere

Stefano Mielli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)